Deliberazione n. 74/2025/PASP

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LIGURIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Teresa POLVERINO	Presidente
dott. Donato CENTRONE	Consigliere (relatore)
dott. Claudio GUERRINI	Consigliere
dott. Alessandro VISCONTI	Consigliere
dott.ssa Caterina Angela MARRA	Referendario
dott.ssa Vitaliana VITALE	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 9 ottobre 2025

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP), come novellato dall'art. 11, comma 1, lett. *a)*, della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA la nota pervenuta via PEC, da parte della Camera di commercio, industria e artigianato "*Riviere di Liguria*" del 12 agosto 2025, con cui è stata trasmessa la deliberazione della Giunta camerale n. 97 in data 27 giugno 2025, autorizzante un'operazione di adesione alla società cooperativa Comunità Energetica Rinnovabile Ponente Ligure, in qualità di socio sovventore;

VISTA l'ordinanza n. 27 del 26 settembre 2025, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato la camera di consiglio per il 9 ottobre 2025;
UDITO il magistrato relatore, dott. Donato Centrone

PREMESSO IN FATTO

Con nota n. 24840 inviata a questa Sezione il 12 agosto 2025 (protocollata al n. 3081 del 13 agosto 2025) la Camera di commercio, industria e artigianato (CCIA) *Riviere di Liguria* ha trasmesso, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, la delibera della Giunta camerale n. 97 in data 27 giugno 2025, avente ad oggetto l'adesione alla società cooperativa Comunità Energetica Rinnovabile (CER) Ponente Ligure, in qualità di socio sovventore.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della CCIA *Riviere di Liguria*, la Giunta camerale ha competenza a deliberare sulla partecipazione della Camera di commercio a società, consorzi, enti, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali, nonché sulla costituzione e liquidazione di gestioni e di aziende speciali, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

Alla comunicazione indicata sono stati allegati lo statuto della società cooperativa Comunità Energetica Rinnovabile Ponente Ligure ed il regolamento dei soci sovventori.

Nella citata delibera della Giunta camerale n. 97/2025 viene indicato che l'operazione è funzionale alle finalità istituzionali dell'Ente, in quanto il tema della transizione energetica è già da alcuni anni al centro delle attività del sistema camerale e, in particolare, della Camera di commercio *Riviere di Liguria*, che risulta impegnata nella seconda annualità del progetto "*Transizione Energetica*" e nella terza annualità del progetto la "*Doppia transizione digitale ed ecologica*" (approvato con delibera di Consiglio camerale n. 11 del 23 novembre 2022).

In tale contesto, le Comunità energetiche rinnovabili (CER) costituirebbero *"uno strumento innovativo per favorire la transizione energetica funzionale per il perseguimento delle finalità istituzionali"*. Viene esplicitata, altresì, una disamina degli obiettivi e dei requisiti della CER Ponente ligure, in relazione al rispetto delle finalità istituzionali dell'Ente, precisando che il 20 per cento delle entrate derivanti dalla condivisione energetica, stimate in circa 86.000 euro nel primo anno, sarà reinvestito in progetti sociali, educativi e ambientali.

La citata delibera valuta, altresì, la sostenibilità finanziaria dell'operazione, dichiarando che l'onere risulta pari ad euro 5.000, derivante dall'acquisto di n. 5 azioni del valore di euro 1.000 ciascuna, precisandone il conto di imputazione a bilancio. La compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, richiesta dall'art. 5 comma 3

del d.lgs. n. 175/2016, risulterebbe soddisfatta, secondo tale atto, dalla costituzione nella forma della società cooperativa, il cui statuto meglio si adatta agli obiettivi perseguiti e i cui oneri sono meno onerosi rispetto ad altre forme, quali la fondazione di partecipazione.

All'esito di un primo esame della sopra citata documentazione, è emersa l'esigenza di acquisire documenti ed elementi integrativi in relazione ai parametri indicati all'art. 5, comma 3, del TUSP, anche in aderenza alle indicazioni espresse nell'orientamento nomofilattico delle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022), in particolare in ordine alla valutazione effettuata sulla situazione economico-finanziaria della società e della sua evoluzione nel medio-lungo periodo, nonché dei dati valutati in merito alla convenienza economica dell'operazione. La Camera di commercio ha dato riscontro alla richiesta istruttoria con nota acquisita al protocollo n. 3595 del 19 settembre 2025, allegando, in particolare, il *business plan* della neocostituita Società cooperativa, comprendente conto economico e prospettiva di sviluppo a 3 e 5 anni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La procedura di esame preliminare della costituzione di società pubbliche o di acquisizione di partecipazioni da parte di pubbliche amministrazioni

L'art. 11, comma 1, lett. *a)*, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), ha modificato l'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, attribuendo alla Corte dei conti una specifica funzione di verifica sulle delibere di autorizzazione alla costituzione di società o all'acquisizione di partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche (come definite dall'art. 2, c. 1, lett. *a)*, del medesimo TUSP).

In particolare, il novellato art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016 prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (sia diretta che indiretta) sia trasmesso dall'amministrazione pubblica procedente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (che può esercitare i poteri attribuiti dall'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287) e alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Ove la Corte dei conti non adotti alcuna pronuncia entro il termine previsto, l'amministrazione istante può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione. Parimenti,

laddove la Corte si pronunci con un parere, in tutto o in parte, negativo, l'amministrazione interessata può procedere, previa motivazione che espliciti analiticamente le ragioni per le quali intende discostarsi dal parere (art. 5, comma 4, TUSP). Un'eventuale pronuncia negativa della Corte dei conti, pertanto, non produce un effetto preclusivo dell'acquisizione di efficacia della delibera (come accade, per esempio, in caso di ricusazione del visto per gli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20 del 1994), potendo l'amministrazione procedente, ove ritenga di non conformarsi a quanto rilevato dalla Sezione della Corte competente, motivare analiticamente le ragioni a sostegno della propria scelta.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, nella pronuncia nomofilattica n. 16/QMIG/2022 (a cui, in virtù dell' l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le Sezioni regionali di controllo devono conformarsi), hanno osservato come la funzione attribuita alla Corte dei conti dal novellato art. 5, comma 3, TUSP, postuli l'espletamento di una peculiare attività di controllo, di cui il legislatore ha individuato i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti. Tale funzione trova fondamento nell'esigenza "*di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili*".

I parametri del controllo sono stabiliti dal legislatore e consistono nella valutazione della conformità dell'atto, con cui si delibera la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione, ai contenuti motivazionali indicati nei primi due commi dell'art. 5 TUSP ed agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Pertanto, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento contenga un'analitica motivazione in ordine a: i) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 TUSP); ii) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; iii) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; iv) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti

di Stato alle imprese. Inoltre, la verifica si estende anche al rispetto della procedura per l'adozione della delibera e al contenuto dell'atto, come disciplinati dagli artt. 7 e 8 TUSP.

La Camera di commercio Riviere di Liguria rientra nella nozione di "*altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione*", ai sensi del comma 4 dell'art. 5 TUSP, come definite dalle Sezioni riunite in sede di controllo con delibera n. 18/PASP/2022, secondo cui il "*quadro normativo di riferimento, così come elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, porta a concludere che le Camere di commercio integrino la nozione di "altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione" che, ai sensi del comma 4, art. 5 TUSP, radica la competenza sugli atti di costituzione societaria o di acquisto di partecipazioni in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Le CCIAA, infatti, si connotano per entrambi i profili di autonomia e territorialità indicati nella citata norma*". Pertanto, correttamente, in aderenza a quanto prescritto dalla legge, la Camera di commercio di Riviere di Liguria ha inviato a questa Sezione regionale di controllo l'atto con cui ha deliberato l'operazione in esame.

2. Rispetto delle regole di competenza e dell'obbligo motivazionale (art. 8 TUSP)

In ipotesi di acquisto di partecipazioni in società già esistenti, l'art. 8 TUSP prevede che l'operazione sia deliberata "*secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2*". Tali disposizioni disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo e il prescritto onere motivazionale.

Nel caso in esame, l'acquisto della partecipazione risulta autorizzato da una specifica delibera della Giunta della Camera di commercio, competente in materia di partecipazioni a società e organismi, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, conformemente a quanto previsto dalla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 7 TUSP, che richiede che l'acquisto sia autorizzato da un provvedimento del competente organo amministrativo dell'ente.

Il requisito dell'analitica motivazione, normato dall'art. 5, commi 1 e 2, TUSP e richiamato dall'art. 7, comma 2, verrà esaminato nei successivi paragrafi. Si tratta, si precisa, di contenuto motivazionale rimesso, nel rispetto dei paletti posti dal legislatore, alla discrezionalità delle singole amministrazioni, che, come chiarito nella citata pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite, non devono osservare predeterminati oneri formali né uno schema prestabilito di delibera. Tantomeno, hanno l'obbligo di accompagnare l'invio della delibera alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti con relazioni o evidenze istruttorie predeterminate. La valutazione di conformità da parte delle competenti Sezioni

della Corte dei conti, come ribadito dalle Sezioni riunite anche in successive deliberazioni adottate in materia, ha ad oggetto, infatti, la completezza e l'adeguatezza del contenuto motivazionale del provvedimento adottato dall'amministrazione procedente, desumibile, come da regola generale (art. 3 legge n. 241 del 1990), anche da atti richiamati (primi fra tutti, eventuali allegati).

3. Rispetto dei vincoli tipologici e finalistici (artt. 3 e 4 TUSP)

Per quanto concerne la conformità ai vincoli finalistici, l'art. 4 TUSP pone il divieto, per le amministrazioni pubbliche, di costituire società o acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, elencando, altresì, ai commi 2 e seguenti, le attività sociali consentite.

Sul punto, come emerge dalla delibera della Giunta camerale n. 97 in data 27 giugno 2025, il progetto di adesione alla società cooperativa Comunità Energetica Rinnovabile Ponente Ligure, in qualità di socio sovventore, appare coerente, in generale, al perseguimento delle finalità statutarie della Camera di commercio. A tale fine, la delibera citata ricorda che l'operazione complessiva è funzionale alle finalità istituzionali dell'Ente, in quanto il tema della transizione energetica è già da alcuni anni al centro delle attività del sistema camerale e, in particolare, della Camera di commercio Riviere di Liguria, che risulta impegnata nella seconda annualità del progetto "*Transizione Energetica*" e nella terza del progetto la "*Doppia transizione digitale ed ecologica*" (approvato con delibera di Consiglio camerale n. 11 del 23 novembre 2022). Con tale progetto, l'Unione nazionale delle Camere di commercio, in accordo con il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, ha assegnato un ruolo attivo nella promozione presso il mondo imprenditoriale delle opportunità offerte, anche dal PNRR, in tema di transizione *green* e, in particolare, dall'adesione alle CER.

In tale contesto, le Comunità energetiche rinnovabili (CER) costituirebbero "*uno strumento innovativo per favorire la transizione energetica funzionale per il perseguimento delle finalità istituzionali*". In proposito, la Camera di commercio ha precisato, nella risposta istruttoria del 19 settembre 2025, che, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con D.M. 23 febbraio 2023, ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, l'incremento della misura del diritto annuale per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalle Camere di commercio, condivisi con le regioni, ed aventi per scopo la promozione dello

sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese. Le Comunità energetiche locali, inoltre, sono oggetto di specifica incentivazione da normative come la Direttiva UE 2018/2001 (RED II), come recepite dagli ordinamenti nazionali, che introducono nuove opportunità per la loro creazione e sviluppo, offrendo agevolazioni economiche, accesso a finanziamenti dedicati e semplificazioni burocratiche. I servizi forniti dalla società, per loro natura, non possono essere gestiti direttamente dall'Ente camerale, né acquisiti mediante la completa esternalizzazione del servizio. In alternativa, l'Ente camerale avrebbe potuto svolgere un ruolo di promotore e facilitatore della suddetta Comunità energetica, attraverso altre forme di sostegno, come la messa a disposizione di spazi idonei alla produzione di energia rinnovabile, con un onere, diretto o indiretto, maggiore per le risorse pubbliche.

La delibera puntualizza, altresì, gli obiettivi ed i requisiti della *CER Ponente ligure*, in relazione al rispetto delle finalità istituzionali della Camera di commercio, precisando che il 20 per cento delle entrate derivanti dalla condivisione energetica, stimate in circa 86.000 euro nel primo anno, sarà reinvestito in progetti sociali, educativi e ambientali.

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione, evidenziando, tuttavia, come la documentazione pervenuta non contenga alcun dato di raffronto tra le diverse forme di incentivazione delle comunità energetiche rinnovabili, teso a corroborare il percorso motivazionale che ha condotto l'Ente camerale alla scelta dell'adesione ad una società rispetto ad altre (ugualmente possibili in base alla legge).

4. L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP)

La sostenibilità finanziaria, come osservato dalle Sezioni riunite, "*assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato*" (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/2022/QMIG).

Sotto il profilo oggettivo, la "*sostenibilità finanziaria*" sottende la capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. Tale requisito deve essere puntualmente analizzato dall'amministrazione procedente. In tal senso, le Sezioni riunite, nella più volte menzionata deliberazione n. 16/2022/QMIG, hanno osservato come l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della

partecipazione dovrebbe essere suffragato dallo sviluppo di un approfondito *business plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende espletare, accompagnato, se necessario, da apposite note esplicative che ne espongano le ipotesi di sviluppo (es. natura dei ricavi e relativa fonte; evoluzione dei costi; indicatori di bilancio quali redditività, liquidità ed indebitamento).

Per quanto attiene al profilo soggettivo, la sostenibilità finanziaria dell'operazione di costituzione di una società o di acquisto di una partecipazione deve essere valutata con riguardo alla situazione specifica dell'amministrazione procedente, al fine di vagliare la compatibilità dell'investimento iniziale, e dei potenziali successivi trasferimenti, con la situazione finanziaria dell'ente socio (ci si riferisce, ad esempio, alla necessità di effettuare eventuali accantonamenti, ex art. 21 TUSP, in caso di perdite registrate dalla società).

Le Sezioni riunite, inoltre, hanno affrontato la questione dell'estensione del sindacato della Corte dei conti, giungendo alla conclusione che, trattandosi di ambito caratterizzato da discrezionalità tecnica, la verifica della sostenibilità finanziaria dovrà "*avere ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'amministrazione, valutandone la completezza, l'adeguatezza e l'approfondimento. Il requisito della completezza implica la verifica che l'istruttoria condotta dall'amministrazione contenga tutti gli elementi informativi per la comprensione del progetto deliberato. Il parametro dell'adeguatezza, invece, si riferisce alla valutazione dell'intensità degli approfondimenti istruttori richiesti, da modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata*". Andranno, poi, scandagliate affidabilità ed attendibilità del *business plan* (o piano equivalente).

Sotto il profilo c.d. soggettivo, la delibera della Giunta camerale sottolinea come l'operazione comporti un onere finanziario pari a euro 5.000, derivante dall'acquisizione di n. 5 azioni del valore di euro 1.000 cadauna, indicandone il capitolo di bilancio di imputazione.

La Camera di commercio ha precisato che, ai fini della valutazione della convenienza economica della partecipazione, sono stati considerati i diritti spettanti ai soci sovventori, indicati nello statuto sociale, ovvero il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte (stimato pari al 2 per cento in più rispetto al tasso relativo ai buoni fruttiferi postali) e il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione; inoltre, nell'eventualità di una riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graverebbero anche

sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Considerato che la società è stata costituita il 13 gennaio 2025, pertanto, in assenza di bilanci di esercizio ad oggi approvati, è stato prodotto un *business plan*, con proiezioni a tre e cinque anni (dal 2026 al 2030), comprendente un'analisi di mercato, il modello di *business* della comunità energetica, le fasi operative programmate, la struttura del management e l'impatto ambientale e sociale (risultante invero privo di indicazione dell'estensore).

Per quanto riguarda i dati economico finanziari, le stime effettuate in tale documento considerano realistica un'espansione del cinque per cento del mercato del settore entro i prossimi cinque anni, considerato il contesto normativo ed ambientale in cui l'attività si colloca e esponendo, come esempi, un elenco di punti di forza e di debolezza, di opportunità e criticità, privo, tuttavia, di precisi indicatori che ne consentano una verifica o che prefigurino possibili differenti scenari.

Le modalità di finanziamento consistono in investimenti effettuati direttamente dai soci, dai soci sovventori, privati e pubblici (Comuni e Camera di commercio), nonché mediante ricorso a fondi pubblici (PNRR, nazionali, regionali, EU). Il capitale iniziale, al luglio 2025, è pari ad euro 4.850; i valori dei ricavi riportati nel piano economico finanziario sono pari ad euro 47.000 nel 2026, euro 225.000 nel 2028 e euro 437.500 nel 2030, senza precisazione alcuna sui criteri di elaborazione di tali stime. Segue, tra i dati, il calcolo degli utili derivante dalla differenza tra ricavi e dei costi stimati, suddivisi tra due voci, "*Gestione CER*" e "*Comunicazioni e incontri*", senza, tuttavia, una puntuale analisi delle relative componenti.

I conferimenti dei soci sovventori, secondo quanto indicato nell'apposito Regolamento trasmesso in sede di interlocuzione istruttoria, sono destinati specificamente a investimenti in impianti di produzione energetica, allo sviluppo di infrastrutture per la condivisione dell'energia e a progetti di efficientamento energetico, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2545-*quinquies* del Codice civile. La durata minima del conferimento è stabilita in cinque anni dalla data di iscrizione nel libro soci.

Permangono, pertanto, lacune documentali in merito alle prospettive economiche dell'operazione, considerato che la documentazione pervenuta non consente di apprezzare le valutazioni svolte dall'Ente camerale sulla sostenibilità finanziaria, in assenza di indicazioni circa i criteri di valutazione delle componenti economiche positive e negative,

espresse esclusivamente in forma di macroaggregato e senza un'analisi dei valori costitutivi, nel documento definito "*business plan*", privo di paternità, nonché di una valutazione da parte di una società di revisione; non è reperibile, alla data attuale, alcun documento di tipo finanziario dal Registro delle Imprese.

5. La convenienza economica, la gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità

Come accennato, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione deve essere analiticamente motivato anche in relazione alla convenienza economica dell'operazione e alla compatibilità della stessa con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Sul punto, la più volte richiamata deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG ha precisato che la motivazione deve dare conto "*sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). In merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nel business plan, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di policy, eventualmente sintetizzabili in indicatori di output e outcome. Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, c. 1, del TUSP ad esplicitare i termini della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili*".

Sotto il profilo del sindacato che la Corte dei conti è chiamata ad esercitare, trattandosi, anche in questo caso, di valutazioni che impingono nella discrezionalità tecnica, lo scrutinio dell'atto deliberativo è teso ad accertare che l'istruttoria condotta dall'amministrazione procedente (nelle modalità da quest'ultima determinate) abbia ragionevolmente confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle possibili forme di gestione, tenendo in debita considerazione la qualità del servizio erogato e il diverso grado di efficienza, mediante un calcolo dettagliato di costi e benefici di ciascuno di essi.

Nella citata delibera della Camera di commercio n. 97 del 27 giugno 2025 viene attestata la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, che risulterebbe soddisfatta dalla costituzione nella forma della società

cooperativa, il cui statuto meglio si adatta agli obiettivi perseguiti e i cui oneri sono meno onerosi rispetto ad altre forme, quali la fondazione di partecipazione.

In sede istruttoria, la Camera di commercio ha precisato che il piano industriale predisposto si traduce in previsioni di crescita economico-finanziaria nell'arco dei prossimi cinque anni, con un flusso di cassa operativo positivo già nel 2026. Dalle previsioni di sviluppo indicate nel *business plan* si desumerebbe la sostenibilità finanziaria ed economica dell'iniziativa, intesa come capacità della CER di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. Pertanto, viene evidenziato come l'onere a carico dell'Ente camerale possa essere ragionevolmente circoscritto nell'importo previsto a titolo di quota di partecipazione, pari ad euro 5.000, senza necessità di successivi trasferimenti all'organismo societario. In alternativa, precisa, l'Ente camerale avrebbe potuto svolgere un ruolo di promotore e facilitatore della Comunità energetica, attraverso altre forme di sostegno come la messa a disposizione di spazi idonei alla produzione di energia rinnovabile. In tale ipotesi, però, ribadisce, l'onere diretto o indiretto sulle risorse pubbliche sarebbe stato maggiore (senza, tuttavia, offrire una precisa quantificazione).

In merito, la Sezione, pur prendendo atto dei chiarimenti e dei dati forniti, evidenzia come permangano lacune in merito agli elementi presi in considerazione dall'Ente camerale ai fini della valutazione di convenienza economica, non essendovi indicazioni apprezzabili in ordine alle analisi condotte relativamente al confronto tra le diverse forme di gestione o di sostegno economico-finanziario prospettabili ad una comunità energetica rinnovabile.

6. Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP)

La delibera della Giunta della Camera di commercio n. 97 del 27 giugno 2025 riferisce in merito al profilo della compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese, precisando che la costituzione delle Comunità energetiche rinnovabili è stata prevista dalla Direttiva europea *RED II* (2018/2001/UE), recepita in Italia con il decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 ("*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*") e con il decreto legislativo n. 199 del 8 novembre 2021 ("*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla*

promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"). Il provvedimento non specifica altro, palesando una carenza motivazionale sotto tale profilo. L'acquisizione della partecipazione in esame non prospetta, tuttavia, al momento, profili di contrasto con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese, trattandosi del mero versamento di un corrispettivo funzionale all'acquisto della partecipazione nella società.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Liguria, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, esprime parere negativo in merito all'acquisizione di quote, da parte della Camera di commercio, industria e artigianato *Riviere di Liguria*, in qualità di socio sovventore, nella società cooperativa Comunità Energetica Rinnovabile (CER) *Ponente Ligure*, in ragione, come meglio espresso in parte motiva, delle carenze motivazionali riscontrate con riferimento alla stretta inerenza della partecipazione societaria alle finalità istituzionali dell'ente socio, alla sostenibilità economico-finanziaria della società ed alla convenienza economica rispetto a eventuali soluzioni alternative.

Si riservano eventuali ulteriori valutazioni nell'esercizio delle altre funzioni attribuite dalla legge a questa Sezione regionale di controllo

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della segreteria, entro cinque giorni dal deposito, come prescritto dall'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016, al Presidente della Camera di commercio, industria e artigianato *Riviere di Liguria*

ORDINA

alla Camera di Commercio, dell'industria e dell'artigianato *Riviere di Liguria* di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale, come disposto dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.

Il magistrato relatore
Donato Centrone

DONATO CENTRONE
CORTE DEI CONTI
09.10.2025
22:13:17
GMT+02:00

Il presidente
Maria Teresa Polverino

MARIA TERESA POLVERINO
CORTE DEI CONTI
09.10.2025
21:33:48
GMT+01:00

Depositato in segreteria

CINZIA CAMERA
CORTE DEI CONTI
10.10.2025
06:47:09
GMT+02:00